

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEI SOGGETTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA (*)

1. Premessa. — 2. La risposta autentica del 1987 e le prime decisioni della Segnatura Apostolica. — 3. La capacità di essere parte dei soggetti collettivi nella dottrina successiva al CIC 1917 ed analisi di alcuni precedenti giurisprudenziali. — 4. La dottrina canonica successiva al CIC del 1983. — 5. La capacità processuale degli enti associativi privi di personalità. — 6. Possibili soluzioni.

1. Premessa.

Come è noto, fra le novità del CIC del 1983 vi è quella dell'estensione del riconoscimento della capacità di essere parte⁽¹⁾ a tutte le persone fisiche fatta dal can. 1476⁽²⁾. Per quanto riguarda le per-

(*) Questo testo è stato presentato come comunicazione al XXVIII congresso nazionale di diritto canonico dell'associazione canonistica italiana, *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Cagliari, 9-12 settembre 1996 e verrà pubblicato nei relativi atti.

⁽¹⁾ Data la mancata uniformità terminologica sulle capacità riguardanti la tutela giudiziaria adopererò in queste pagine la terminologia proposta da Llobell, il quale distingue tre livelli nelle suddette capacità: « Il primo livello corrisponde alla capacità giuridica *stricto sensu*, denominata in sede processuale *capacitas in iudicio agendi* (cf. can. 1476), intesa come generica attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, in questo caso processuali ». Questa capacità consente di essere parte — attore o convenuto — in un processo. « Il secondo livello fa riferimento alla *capacità processuale* (chiamata *capacitas in iudicio standi*) che comporta la *disponibilità* sul bene oggetto del contraddittorio (manifestare la volontà di iniziare il processo, di rinunciare tramite la transazione o il compromesso). Tale disponibilità comporta quindi la capacità di agire ». Al terzo livello, vi è la *capacitas postulandi*, che consente di produrre in giudizio atti processuali utili per il processo. Cfr. J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la « concezione istituzionale » del processo canonico*, in AA.Vv., *Il processo matrimoniale canonico*, nuova ed. aggiornata ed ampliata, Città del Vaticano 1994, p. 440-441. Per la terminologia adoperata da altri autori, cfr. G. RICCIARDI, *La costituzione del curatore processuale*, in AA.Vv., *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 406-410.

⁽²⁾ Benché tale riconoscimento, esigenza della dignità dell'uomo, sia stato accolto

sone giuridiche non è nuovo invece il riconoscimento di tale capacità, bensì la presenza delle persone giuridiche private, le quali anche possiedono tale capacità⁽³⁾. Dati questi presupposti potrebbe sembrare che l'ordinamento canonico sia giunto a provvedere sufficientemente alla tutela giudiziaria dei soggetti di diritto nella Chiesa⁽⁴⁾. Tuttavia l'esistenza dei soggetti privi di personalità giuridica nati dall'iniziativa dei fedeli⁽⁵⁾ solleva la questione della loro *capacitas in iudicio agendi* e delle altre capacità in ambito processuale che hanno come presupposto quella di essere parte.

molto favorevolmente dalla canonistica, ci sono alcune voci isolate che esprimono qualche perplessità al riguardo, come ad es. García Failde, il quale afferma: «Extraña que expresamente sea reconocida esta legitimación a los no bautizados que por ser no bautizados están sujetos a la jurisdicción de la Iglesia indirectamente» (J.J. GARCÍA FAILDE, *Nuevo Derecho Procesal Canónico*, 2ª ed., Salamanca 1992, p. 42). Per l'evoluzione della legislazione canonica e il progressivo riconoscimento della capacità in *iudicio agendi* dei non battezzati nei processi matrimoniali, vid. F. DANEELS, *Il diritto di impugnare il matrimonio (cann. 1674-1675)*, in AA.VV., *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 394-397.

⁽³⁾ Cfr. can. 1480. Sulle persone giuridiche private cfr. can. 116-123; P. LOMBARDÍA, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto (Contribución a la teoría de la persona moral en el ordenamiento de la Iglesia)*, in *Acta Conventus Internationalis Canonistarum diebus 20-25 maii 1968 celebrati*, Typis Polyglottis Vaticanis 1970, p. 163-183; ID., *Persona jurídica pública y privada en el ordenamiento canónico*, in *Apollinaris*, 63 (1990), p. 137-152; ID., *Personas jurídicas públicas y privadas*, in *Estudios de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en homenaje al profesor Maldonado*, Madrid 1983, p. 321-334; V. PRIETO SANCHIS, *Iniciativa privada y personalidad jurídica: las personas jurídicas privadas*, in *Ius Canonicum*, 25 (1985), p. 527-573; A. GAUTHIER, *Juridical Persons in the Code of Canon Law*, in *Studia canonica*, 25 (1991), p. 77-92; e R. BOTTA, *Persone giuridiche pubbliche e private nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 96 (1985) I, p. 336-352.

⁽⁴⁾ «Si può dire che nel nuovo Codice di diritto canonico non esistono limitazioni alla capacità di essere parte nei processi della Chiesa. Anche le persone giuridiche, costituite a norma del can. 114, possono essere parte in un processo, in quanto per il can. 1480 possono stare in giudizio per mezzo dei loro legittimi rappresentanti. La capacità di essere parte non si perde quando manca la capacità processuale o la legittimazione processuale, essendo essa legata alla capacità giuridica generale di cui è espressione» (G. RICCIARDI, *La costituzione del curatore processuale*, cit., p. 406-407).

⁽⁵⁾ Benché vi siano anche altri soggetti senza personalità giuridica che nascono mediante un atto dell'autorità ecclesiastica (ad es. le regioni ecclesiastiche possono essere prive di personalità giuridica, perché l'erezione in persona giuridica non è preceativa, cfr. can. 433 § 2), in questo intervento mi soffermerò soprattutto sugli enti nati dalla volontà dei privati, e in particolare su quelli associativi.

Nelle pagine che seguono, intendo approfondire la posizione processuale di questi enti alla luce della dottrina canonica, della risposta della Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del CIC, del 1987 e di alcuni orientamenti giurisprudenziali. In primo luogo, mi soffermerò sulla suddetta risposta, perché costituisce il punto di riferimento più prossimo sulla capacità *in iudicio agendi*. Poi tratterò alcuni aspetti delle prime decisioni della Segnatura Apostolica che fecero riferimento ad essa. Da questi interventi emerge quale sia attualmente la posizione processuale di tali enti. Poi, presenterò la dottrina canonica post codiciale sugli enti non personalizzati, sia nel Codice del 1917 che in quello del 1983, col fine di sottolinearne la corrispondenza o meno con quanto disposto dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC. Infine, indicherò alcune possibili soluzioni che si adeguano meglio ai soggetti privi di personalità dell'impostazione contenuta nella citata risposta.

2. La risposta autentica del 1987 e le prime decisioni della Segnatura Apostolica.

La risposta della Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del CIC, del 20 giugno 1987, afferma che un gruppo di fedeli privo di personalità giuridica o della *recognitio statutorum* di cui al can. 299 § 3 non possiede la legittimazione attiva, in quanto al gruppo, per proporre un ricorso gerarchico contro un decreto del Vescovo diocesano⁽⁶⁾. Nei commenti successivi alla risposta⁽⁷⁾ è

⁽⁶⁾ « Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et recognitionis de qua in can. 299 § 3, expers, legitimationem activam habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum proprii Episcopi dioecesiani.

R. Negative, qua coetus; affirmative, qua singuli christifideles, sive singillatim sive coniunctim agentes, dummodo revera gravamen passi sint. In aestimatione autem huius gravaminis, iudex congrua discretionalitate gaudeat oportet » (P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CIC, *Risposta del 20.6.1987*, in AAS 80 [1988], p. 1818).

⁽⁷⁾ Cfr. E. LABANDEIRA, *La defensa de los administrados en el Derecho Canónico*, in *Id.*, *Cuestiones de Derecho administrativo canónico*, Pamplona 1992, p. 467-490; J. MIRAS, *Respuesta de la C.P. para la interpretación auténtica del CIC 20.VI.1987*, in *Ius Canonicum*, 31 (1991), p. 211-217; P.A. BONNET, *Responsa Pontificiae Commissionis Codici Iuris authentice interpretando*, I, in *Periodica*, 78 (1989), p. 261-268. Hanno anche fatto riferimento alla risposta nei loro scritti P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, in AA. VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano 1991, p.

stato giustamente messo in rilievo, da un lato, che la domanda non è ben formulata perché più che sulla legittimazione attiva si avrebbe dovuto centrare l'attenzione sulla capacità processuale del gruppo e di conseguenza su quella di essere parte⁽⁸⁾, e dall'altro, che dalla risposta non risulta chiaro se i gruppi che hanno ricevuto la *recognitio statutorum* di cui al can. 299 § 3 sono in possesso di tale capacità⁽⁹⁾.

Il riferimento alla mancata *recognitio* dell'autorità ecclesiastica competente può significare infatti che la Pontificia Commissione intende che gli enti che la abbiano ottenuta possiedono la capacità di essere parte nel processo.

Nelle prime risoluzioni in cui è stato applicato quanto disposto nella risposta autentica, la Segnatura Apostolica ha negato la capacità di essere parte nel processo contenzioso-amministrativo ai gruppi di fedeli non eretti in persona giuridica⁽¹⁰⁾. Nel decreto definitivo del

55-70; ID., *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1993, p. 205, nota 60 e p. 214; J. LLOBELL, *Aspetti del diritto alla difesa, il risarcimento dei danni e altre questioni giurisdizionali in alcune recenti decisioni rotali*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 606-607; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), p. 507-510; e I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere «uti fidelis» per la tutela dei diritti comunitari*, in AA.VV., *Diritto 'per valori' e ordinamento canonico*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Torino 1996, p. 417-421.

(8) Cfr. E. LABANDEIRA, *La defensa de los administrados en el Derecho Canónico*, cit., p. 473 e 475; e J. MIRAS, *Respuesta de la C.P. para la interpretación auténtica del CIC* 20.VI.1987, cit., p. 213.

(9) «Il responso non chiarisce se la legittimazione a ricorrere in via amministrativa (e quindi, a maggior ragione, in via giudiziaria) debba essere negata a qualunque ente che non risulti formalmente eretto in persona giuridica o se possa essere riconosciuta a quelle associazioni private i cui statuti hanno ricevuto la *recognitio* dell'autorità ecclesiastica, ma nei cui confronti non vi è stato un decreto di erezione in persona giuridica. (...) Non è chiaro però nel responso se il riferimento alla *recognitio* di cui al can. 299 § 3 sia stato fatto soltanto per rimarcare l'assoluta carenza di legittimazione da parte del *coetus fidelium* che sia privo, oltre che della personalità giuridica, anche di questo requisito, oppure possa, anche da solo, conferire all'associazione una, sia pur ridotta, soggettività che la renda capace di agire per la tutela dei diritti di cui si fa portatrice» (P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo canonico*, cit., p. 57-58).

(10) Vi sono notizie di due decreti della Segnatura Apostolica, uno del 21 novembre 1987, coram Castillo Lara (*Demolitionis ecclesiae*) Prot. N. 17447/85 C.A.; l'altro del 2 maggio 1988, coram Rossi (*Demolitionis ecclesiae*) Prot. N. 17914/86 CA. Il primo è stato pubblicato su *Communicationes*, 20 (1988), p. 88-94 e su *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 19; il secondo decreto sono stati pubblicati soltanto alcuni brani in I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere «uti fidelis» per la tutela dei diritti comunitari*, cit., p. 418-420

21 novembre 1987, di cui fu ponente il Cardinale Castillo Lara, oltre a escludere la capacità processuale di un gruppo di fedeli, si esprimono alcuni principi che stanno alla base di tale decisione. Fra quelli che ci interessano, vi sono questi due:

a) Il riconoscimento della capacità processuale di tutte le persone fisiche, battezzate e non battezzate, non comporta che esso sia estensibile alle persone giuridiche civili: non è accertato che queste abbiano capacità processuale canonica⁽¹¹⁾.

b) La condizione di soggetto capace per ricorrere in via gerarchica contro un decreto dell'autorità ecclesiastica va collegata ad un certo riconoscimento giuridico⁽¹²⁾, che, nel caso dei soggetti diversi dalla persona fisica, può avvenire, oltre che dall'attribuzione della personalità giuridica (pubblica o privata) tramite la *recognitio statutorum*⁽¹³⁾. La mancanza di questi atti comporterebbe l'irrelevanza giuridica del gruppo.

In queste risoluzioni si adopera uno schema troppo formalistico della personalità e della soggettività, perché, da una parte, si presuppone che l'assenza di *recognitio* comporta l'inesistenza del soggetto, e

(11) «Iuxta can. 1476 "quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere". Hic indicatur capacitas processualis quae in novo Codice pro personis physicis amplissime statuitur, adeo ut agendum non amplius requiratur ut quis sit baptizatus, id est ut sit persona seu subiectum iurium et obligationum in ordinatione canonica. Diximus pro personis physicis quia compertum non est praescriptionem Codicis extendi posse ad personas iuridicas civiles» (n. 3, in *Communicationes*, 20 [1988], p. 90).

(12) A proposito del can. 1737 § 1, afferma: «Praescriptione huiusmodi, sat amplia, agnoscitur facultas recursum hierarchicum proponendi; nullo tamen modo praeterrmittuntur supracitatae exigentiae capacitatis processualis et legitimationis activae. Etsi non expresse statuatur, subintelligitur agi de subiecto capace, id est quaedam agnitione in iure gaudente» (n. 4, in *Communicationes*, 20 [1988], p. 91).

(13) Ciò si può dedurre da quanto si afferma nell'*in facto*: «Consilium pro servanda Ecclesia S.E. personalitate iuridica sive publica sive privata in ordinatione canonica caret (cc. 114, 116, 313, 322 § 1). Caret etiam agnitione ut consociatio privata ecclesiastica. Nullibi constat eius statuta recognita esse ab auctoritate ecclesiastica, ut requirit can. 322 § 2» (n. 6, in *Communicationes*, 20 [1988], p. 92). L'altro decreto è ancora più esplicito: «Hoc enim Consilium, in ordinatione canonica, caret personalitate, sive publica sive privata ... Caret etiam simplici agnitione in Ecclesia ut consociatio privata, quae acquiritur per recognitionem seu approbationem statutorum ab auctoritate ecclesiastica (cfr. cann. 299 § 3; 322 § 2). Ideo praedicto Consilio, qua coetus, non agnoscitur capacitas processualis ad normam Interpretationis authenticae supra memoratae» (decreto c. Rossi, 21 maggio 1988, cit., p. 418, n. 68). Per altri rilievi critici sulla risoluzione di Castillo Lara, vid. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Dinamiche interne e protezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa*, cit., p. 508.

dall'altra, che il riconoscimento della capacità processuale dei non battezzati non attribuisce loro la condizione di persona, di soggetto di diritti e doveri nell'ordinamento canonico, condizione che sarebbe esclusiva di coloro che hanno ricevuto il sacramento del battesimo⁽¹⁴⁾.

3. *La capacità di essere parte dei soggetti collettivi nella dottrina successiva al CIC 1917 ed analisi di alcuni precedenti giurisprudenziali.*

Contrariamente a quanto abbiamo visto nel punto precedente, in altri momenti non tanto lontani, la capacità *agendi in iudicio* non è stata negata a gruppi di fedeli ed a soggetti privi di personalità.

Fra la giurisprudenza della Rota Romana degli anni immediatamente precedenti la promulgazione del Codice del 1917, vi sono alcune cause in cui furono ammessi, come attori gruppi di fedeli, senza che fosse messa in discussione la loro *capacitas in iudicio agendi*⁽¹⁵⁾, pur trattandosi di fedeli scomunicati, in uno di questi casi⁽¹⁶⁾.

(14) Tale tesi è collegata ad una interpretazione prettamente esegetica del can. 96 del CIC, messa in discussione da un ampio settore della canonistica, il quale ritiene che anche i non battezzati sono persone in senso giuridico nell'ordinamento canonico. Questi autori individuano nelle norme codiciali in cui si attribuiscono capacità giuridiche ai non battezzati la manifestazione della loro personalità giuridica nella Chiesa. In merito, cfr. P. LOMBARDA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano 1985, p. 176-181; G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, p. 92-99. Un'ampia bibliografia sulla questione si trova in P.A. BONNET, v. *Capacità*. IV) *Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma 1989.

(15) ROTA ROMANA, *Bobien. dismembrationis*, coram Lega, 4 marzo 1911, in SRRD, vol. III, p. 103-114; e ROTA ROMANA, *Sedunen. dismembrationis paroeciae*, coram Perathoner, 2 aprile 1912, in SRRD, vol. IV, p. 149-161. Dai dati riportati in queste sentenze non risulta che i fedeli abbiano dovuto costituire un litisconsorzio attivo, benché nella prima causa gli attori erano i parrochiani e gli amministratori della fabbrica («Quod tamen decretum iudicialiter impetere institerunt tum parrochiani Alpispflanenses, tum fabricae ecclesiae administratores; quam instantiam introductam in S.C. Concilii, apud S.H. Tribunali ex commissione Ssmi Domini Nostris prosequuti sunt»: p. 105). Su queste due cause vid. P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, cit., p. 69, dove vi è anche informazione su alcuni ricorsi amministrativi decisi dalla S.C. del Concilio nel secolo scorso.

(16) Erano stati scomunicati per essersi rivolti alla giurisdizione civile col fine di risolvere il conflitto con il loro Vescovo. Poi chiesero alla Santa Sede di levar loro la scomunica e di giudicare la loro causa. «Imo incolae Innerbalenses, ab avvocato quodam anticatholico instigati, eo processerunt ut apud civilem potestatem de episcopalibus decretis conquererentur, et peterent ut erectio paroeciae in Balen nulla declararetur.

Della capacità *in iudicio agendi* dei soggetti privi di personalità, come parte convenuta, si trattò in un'altra causa, riguardante un caso di diffamazione⁽¹⁷⁾. La Redazione di una rivista era stata chiamata in giudizio dall'attore. Nella sentenza si dichiara che la redazione non ha capacità processuale, mentre si sarebbe dovuto indicare nel libello come convenuto il direttore della pubblicazione o il gestore responsabile. La motivazione è la seguente: la Redazione non è una persona morale (*universitas personarum o rerum*) perché non è stata eretta dall'autorità civile o ecclesiastica competente; e la suddetta Redazione nemmeno è una persona collettiva, che sia davvero soggetto di diritti e di doveri. È questa mancanza della capacità di essere parte (*in iudicio agendi*) — e non solo la mancanza di capacità processuale (*in iudicio standi*) — la causa per la quale la Redazione non può essere citata in giudizio⁽¹⁸⁾. Da tale argomentazione si possono desumere quali enti sono capaci di essere parte: da un lato, quelli eretti in persona morale (sia ecclesiastica che civile); dall'altro, gli enti collettivi che siano soggetti di diritti e di doveri⁽¹⁹⁾.

Quam petitionem tamen foederale Tribunali, utpote serius propositam, reiecit. Iidem qui recursum Tribunali foederali exhibuerant, die 12 septembris 1910 supplices adierunt S.C. Concilii absolutionem implorantes ab excommunicatione quam incurrerant, simul autem postulantes ut eorum querela contra paroeciae dismembrationem apud S. Sedem disceptaretur. Unde controversia, a Summo Pontifice H.S.T. demandata, hodie sub his inter partes concordatis dubiis dirimenda proponitur» (ROTA ROMANA, *Sedunen. dismembrationis paroeciae*, coram Perathoner, cit., p. 151-152).

⁽¹⁷⁾ ROTA ROMANA, *Treviren. Diffamationis*, coram Many, 7 febbraio 1913, in SRRD, vol. V, p. 116-126.

⁽¹⁸⁾ «Verum "Redactio" praefatae ephemeridis non est persona moralis proprie dicta, quae ius habeat standi in iudicio; non est enim, in sensu iuris, universitas personarum (qualis est civitas, capitulum, collegium, etc.), nec universitas bonorum (veluti fundationes, pia opera, etc.), quae ab auctoritate civili vel canonica competente erecta fuerit ad dignitatem personae iudicariae seu moralis. Insuper dicta "Redactio" non est persona collectiva, quae sit vere subiectum iurium et onerum. (...) Unio quaedam habetur inter ipsos "Redactionis" socios, quatenus singulorum labor ad unum aliquid (scilicet fasciculum ephemeridis edendum) conducit, sicut unio habetur inter opifices diversarum artium fabrilium in domo aedificanda; sed unio ista non sufficit ad constituendos illos tamquam unum corpus morale, subiectum iurium et onerum respectu aliarum personarum, quarum interesse potest. Unde "Redactio" ephemeridis Trevirensis citari non potuit ut persona collectiva, ut dicitur "responsabilis", et ideo, in actione contra ipsam intentata, citari omnino debuit persona privata determinata» (*ibid.*, p. 122-123).

⁽¹⁹⁾ Si ricorda nella sentenza che la parte convenuta deve essere chiaramente determinata nel libello, indicandosi anche il modo di farlo nei casi in cui la parte convenuta sia una persona morale o un soggetto privo dell'erezione. A tale scopo, oltre a richiamare

Dopo la promulgazione del CIC del 1917, i soggetti collettivi privi di personalità morale rimasero in una situazione poco chiara, perché, adoperando gli schemi concettuali propri degli ordinamenti secolari dell'epoca, il Codice favorì l'identificazione del soggetto di diritti con la persona morale⁽²⁰⁾, e quindi lasciò nell'ombra gli enti non eretti in persona giuridica o morale. La dottrina canonica successiva, nell'analizzare la situazione canonica degli enti non personificati, si divise in due posizioni contrastanti: una favorevole alla loro capacità giuridica; l'altra, contraria.

Fra i sostenitori della prima tesi, un gruppo di autori considerava che il diritto di associazione, inteso come diritto naturale, rende i fedeli capaci di creare nuovi enti. Questi enti associativi di natura privata potevano essere inseriti nell'ordinamento canonico allora vigente: alcuni perché ricevevano l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, altri perché si proponevano fini di pietà o di carità. Per questi autori tali enti avevano una personalità giuridica, benché questa fosse imperfetta o limitata ad alcuni ambiti⁽²¹⁾.

la dottrina di alcuni autori, si riporta un testo di Reiffenstuel (in tit. *De oblatione libelli*, n. 57): «Quod si vero communitas aliqua vel civitas aut collegium citari debeat, tunc sufficit generalis citatio, v.g., citando consules et senatores illius civitatis, aut abbatem et priorem talis monasterii: siquidem huiusmodi nomina collectiva certum corpus repraesentant, illudque totum determinant. (...) si autem citanda sit persona moralis, quae ius habeat standi in iudicio, vel saltem quae sit vere subiectum iurium et onerum, sufficit citatio generalis, scilicet citando administratores aut directores» (*ibid.*, p. 121-122. Il corsivo è nostro).

⁽²⁰⁾ In fondo si riteneva che la personalità era l'unico strumento adeguato a creare nuovi soggetti. Se non vi era l'atto di erezione dell'autorità, mediante il quale veniva conferita la personalità giuridica o morale, non vi era un soggetto di diritti e di doveri. Sul punto vid. G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, Milano 1974, p. 137-138.

⁽²¹⁾ Pur essendoci sfumature fra di loro, Maroto e Conte a Coronata coincidono nell'attribuire una certa personalità ad enti associativi privati. Maroto si caratterizza per stabilire una distinzione fra le *persone collettive*, le *persone morali naturali*, e le *persone morali codicali*. Da questa distinzione si evince la rilevanza da lui attribuita al diritto naturale nell'ordinamento canonico: «Persona moralis in iure naturali sive in sua generica notione significat societatem cuius ius distinctum est a iure singulorum, scil. quae constituit subiectum iuridicum diversum a membris quibus componitur. Inde differt a persona collectiva in qua non congregatio ipsa, sed personae quae coadunantur sunt verum subiectum iurium. Personae moralis naturalis ad bonum commune sociorum, eorum saltem qui in societate perseverant, dirigitur, ita ut praescindere non possit ab omnibus membris simul sumptis, quia fine et subiecto careret, potest tamen a pluribus praescindere, donec societas vere (moraliter) perseveret, quia singuli, dum collegium ingrediuntur».

In ambito specificamente processuale, il Roberti dedicò spazio alla situazione degli enti non personificati. Pregio del suo studio sulla questione è che non soltanto analizzò la capacità di essere parte degli enti associativi, ma anche la situazione processuale di altri enti nati dalla volontà dei privati, compresi quelli civili. Gli enti privi di personalità che, secondo Roberti, hanno capacità di essere parte nel processo canonico sono: *a)* le associazioni semplicemente approvate⁽²²⁾, *b)* le *consociationes mere privatae*⁽²³⁾, e *c)* le persone morali civili, le associazioni di fatto e i patrimoni autonomi⁽²⁴⁾. La sua argomenta-

tur, in favorem omnium iura sua vel bona aut cooperationem ita afferunt sive promittunt ut his rebus vel iuribus reapse qua personae singulares, expolientur. (...) Haec practica utilitate non carent. Etenim: 1° nihil repugnat quod etsi Ecclesia alicui associationi personalitatem iuridicam completam, quae in iure describitur, non tribuat, quoad aliqua tamen recognoscat in ea veram personalitatem moralem sed imperfectam, seu ad quasdam determinatas res circumscripam; 2° non adeo facile concludi potest associationes quae in nostro iure personalitate iuridica ad sensum Codicis non gaudent, esse meras personas collectivitas» (Ph. MAROTO, *Institutiones Iuris Canonici*, t. 1, Romae 1918, p. 437-438). Conte a Coronata parla invece di *personae privatae* o *collectivae* «quae secundum rei naturam ex qualibet personarum physicarum aggregatione exsurgit indipendenter a qualibet humana auctoritate publica». Egli considera che esse hanno una certa capacità giuridica: «Aliqualem autem personalitatem seu capacitatem iuridicam etiam personas morales privatas seu collectivitas habere etiam in iure nostro omnino affirmandum putamus: immo et varios gradus huiusmodi personalitatis imperfectae ex ipso Codice distinguere possumus» (M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris canonici*, vol I, Taurini 1928, p. 148). In seguito presenta una classificazione delle associazioni dotate di personalità imperfetta: quelle che perseguono un fine onesto temporale collegato col fine della Chiesa, quelle costituite per fini di carità e di pietà, e infine quelle che sono approvate e alle quali si riconoscono alcuni diritti e vengono dati privilegi (cfr. *ibid.*, p. 148-149).

⁽²²⁾ «Associationes simpliciter adprobatae etiam in Codice recensentur (c. 708, 686 § 1, etc.). Codex expresse negat has pias uniones esse personas iuridicas, sed eadem declarat capaces obtinendi gratias spirituales ac praesertim indulgentias (c. 708). Ergo ex parte saltem recognoscit; et hae consociationes quae, praeter ea quae sunt ordinis naturalis, possunt quaedam saltem iuria spiritualis acquirere, eadem iura procul dubio possunt urgere in processu; ideo quoad iura ipsis recognita capacitatem partis habent» (F. ROBERTI, *De processibus*, vol. I, Città del Vaticano 1956, p. 513).

⁽²³⁾ «Adsunt quoque consociationes mere privatae, ad finem pietatis vel caritatis in Ecclesia constitutae e.g. pii coetus (cfr. can. 2003 § 1), comitatus ad finem religionis vel caritatis quae nec erectionem nec adprobationem receperunt. (...) Quamvis eiusmodi associationes non possint sibi adscribere iura quae tantum ex erectione vel adprobatione adquiruntur, nihilominus uti associationes fidelium existunt et ob finem pietatis vel caritatis moderamini Ecclesiae subiucuntur. Igitur quoad iura quorum sunt naturaliter capaces, et ipsae privatae consociationes possunt in iudicio tamquam partes consistere» (*ibid.*, p. 513).

⁽²⁴⁾ «Personae morales civiles legitimae constitutae, itemque consociationes de

zione poggia su queste basi: 1°. se l'ordinamento canonico attribuisce alcuni diritti di natura *spirituale* ad un ente (e ciò accade nel caso delle associazioni approvate), questo potrà esigere processualmente tali diritti; 2°. tutti gli enti citati sono *naturaliter* capaci di alcuni diritti, e quindi nelle cause riguardanti tali diritti possono essere parte in giudizio. Nel caso degli enti civili, ammette comunque che tale capacità di essere parte possa essere limitata dal diritto naturale, da quello divino o da quello canonico (25).

Da una prospettiva più normativista e meno iusnaturalistica, si raggiungono anche conclusioni simili. Condorelli, in un lavoro ormai diventato classico, sulla base della normativa codiciale, dimostra che nel diritto della Chiesa, oltre alle persone morali sono soggetti di diritto, intesi in senso tecnico, i titolari di alcune situazioni giuridiche soggettive (26). Questa constatazione gli fa concludere che la personalità giuridica non è altro che un tipo speciale di soggettività (27), tesi accolta pacificamente in alcuni ordinamenti giuridici secolari che cercano di superare rigidismi legati ad una concezione troppo formalistica della personalità, secondo cui soltanto sarebbero soggetti in senso giuridico gli enti a cui sia stata attribuita o riconosciuta la qualifica formale di persona giuridica.

Benché Condorelli nel suo lavoro non tratti in particolare della capacità processuale dei soggetti senza personalità, la conclusione del suo lavoro non può essere diversa da quella a cui è pervenuta

facto quibus vel ex mandato aut negotiorum gestione aliqua capacitas partis iure civili agnoscitur, itemque patrimonia autonoma (e.g. hereditas iacens) legitime administrata, eandem quam in foro civili, in foro ecclesiastico capacitatem servant, nisi quid iure naturali aut divino aut canonico obstet» (*ibid.*, p. 514).

(25) Più recentemente Figueroa ammette anche la capacità processuale di enti privi di personalità. Trattando della possibile nullità della sentenza per mancanza della capacità processuale, egli afferma: «La falta de personalidad moral no es necesariamente causa de nulidad, ya que existe una opinión, según la cual, ciertas asociaciones privadas meramente privadas, tienen capacidad de parte, de modo que ellas pueden acusar y ser acusadas en los tribunales eclesiásticos» (R. FIGUEROA, *La «persona standi in iudicio» en la legislación eclesiástica*, Roma 1971, p. 115). Vid. anche M. CABREROS DE ANTA, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, vol. III, Madrid 1964, p. 373.

(26) Cfr. M. CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività nel diritto canonico. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Milano 1964, p. 133.

(27) Nel pensiero di Condorelli la persona giuridica non esaurisce il novero dei soggetti di diritto diversi dalla persona fisica, e il diniego di personalità giuridica non comporta sempre negazione di soggettività (cfr. *ibid.*, p. 137-139).

Punzi Nicolò: « Anche nella Chiesa, queste entità organizzate, siano patrimoni di destinazione o associazioni ecclesiastiche non riconosciute, devono trovare nel processo lo spazio di tutela proporzionato agli interessi e alle situazioni che di fatto la realtà del diritto riconosce loro. Va dunque riconosciuta la possibilità che gruppi di fedeli, legittimi *christifidelium coetus*, siano ammessi ad agire in giudizio per la tutela di interessi spirituali o patrimoniali riferibili al gruppo come entità unitaria »⁽²⁸⁾.

La seconda posizione dottrinale, che nega la capacità giuridica e quindi quella di essere parte agli enti collettivi, è stata quella maggioritaria nella dottrina successiva al Codice piobenedettino. In questo non si prevedeva una *norma specifica* che proclamasse la capacità giuridica e processuale di enti collettivi non eretti in persona morale. Di conseguenza, per un ampio settore dottrinale, soltanto i battezzati e le persone morali (erette *ipso iure* o mediante decreto della competente autorità ecclesiastica) sono persone in senso giuridico⁽²⁹⁾. Nella trattazione degli enti collettivi da parte di questi autori si può individuare una duplice costante: da un lato, quella di riconoscere che essi sono enti esistenti in virtù del diritto naturale e di conseguenza i loro diritti naturali devono essere riconosciuti dall'autorità ecclesiastica, quantunque alcuni ne possano essere approvati, lodati, raccomandati dall'autorità, ecc.; dall'altro, sottolineare ripetutamente che tali enti non sono persone morali, e che quindi non possono avere ciò che è caratteristico della personalità. Così il Michiels, uno dei più prestigiosi autori in materia di personalità morale, benché riconosca che prima dell'atto di concessione della personalità morale « *associatio vel institutio sane, in quantum legitime condita, gaudet iuribus essentialibus vi ipsius legis naturalis omni societate et institutioni legitime conditae qua tali competentibus (quae jura, ut patet, ab auctoritate publica ecclesiastica, aequae ac ab auctoritate publica civili, recognoscenda sunt et reverenda); quinimo, si positive approbata est ab auctoritate ecclesiastica competenti, vere ecclesiastica est et qua talis regimini ecclesiastico subjecta* », afferma subito che « *non autem est persona moralis in Ecclesia, ac proinde non gau-*

⁽²⁸⁾ A.M. PUNZI NICOLÒ, v. *Parte (dir. can.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 31, Milano 1981, p. 982-983.

⁽²⁹⁾ Cfr. cann. 87 e 100 del CIC del 1917.

det statu juridico solis personis moralibus in Ecclesia specificè propriis»⁽³⁰⁾.

Se si considera che le persone morali sono «determinatorum iurium et obligationum subjecta, a personis physicis actualiter eam constituentibus vel regentibus distincta, ad proprium finem Ecclesiae stabiliter obtinendum apprimè ordinata»⁽³¹⁾, e che tale personalità si ottiene unicamente mediante l'atto costitutivo dell'autorità ecclesiastica⁽³²⁾, allora si può intendere che la soggettività degli enti non personificati si debba ricondurre all'insieme di membri che li compongono⁽³³⁾. Infatti, le *personae mere collectivae in Ecclesia*, create dalla libera volontà dei fedeli, sono ammesse nel diritto canonico, possono essere lodate e raccomandate, «et quadam capacitate juridica plus minusve extensa donantur, numquam tamen capacitate juridica solis personis moralibus propria, ut capacitate bona propria possidendi»⁽³⁴⁾. A questa capacità patrimoniale, dovrebbe aggiungersi la capacità di esercitare la tutela processuale, la quale è ritenuta indizio tipico della personalità morale⁽³⁵⁾.

⁽³⁰⁾ G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, ed. altera, Paris-Torino-Roma 1955, p. 394-395. Vid. anche p. 397, dove l'autore ribadisce che le associazioni di fedeli non erette non possiedono la personalità morale. Cfr. la bibliografia citata nelle stesse pagine.

⁽³¹⁾ *Ibid.*, p. 396.

⁽³²⁾ «In Ecclesiae enim non agnoscitur nisi una personalitas moralis proprie dicta, ad quam acquirendam non sufficit mera recognitio auctoritatis competentis, sed requiritur actus ipsius personalitatis moralis constitutivus» (*ibid.*, p. 395, nota 1). Ciò sarebbe conseguenza del carattere eminentemente pubblico della personalità morale nella Chiesa: «omnis personalitas juridica sit essentialiter publica aut non sit» (*ibid.*, p. 397, nota 2).

⁽³³⁾ Per J. TORRUBIANO RIPOLL, la persona collettiva «es aquella en la cual los derechos sociales no son sino la suma de los derechos de cada uno de los socios, los cuales se ejercen en común en nombre de cada uno» (J. TORRUBIANO RIPOLL, *Novísimas instituciones de Derecho canónico*, Madrid 1919, n. 293, p. 223).

⁽³⁴⁾ G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, cit., p. 396. In nota questo autore cerca di chiarire la situazione di tali beni: «Dicimus "bona propria", a bonis sociorum distincta et personae collectivae qua tali propria; quapropter, si quae bona possideant, ea possident nomine eorum qui bona dederunt et nomine eorum administrant; soluta autem societate, bona inter socios dividuntur» (*ibid.*, p. 396, n. 3). Dello stesso parere sono J. TORRUBIANO RIPOLL, *Novísimas instituciones de Derecho canónico*, cit., n. 294, p. 224 e M. CONTE A CORONATA, *Institutionis iuris canonici*, vol. I, cit., p. 149. Comunque c'è da segnalare che la situazione prospettata è alquanto strana: da un lato, sembra che i soci possiedono e amministrano beni che non sono loro propri, e dall'altro, che in caso di scioglimento si distribuiscono i beni fra di loro.

⁽³⁵⁾ «Haec capacitas, in iure canonico antiquo aequè ac in iure vigenti indubi-

Questa posizione dottrinale si riflette anche fra alcuni cultori del diritto processuale canonico, per i quali le *personae collectivae* possono agire unicamente in giudizio mediante litisconsorzio, riconducibile alla soggettività *uti singulis*. Così, ad es., Eichmann ritiene che le società e le unioni prive di personalità giuridica possono agire come compagni del litigio⁽³⁶⁾. Tuttavia, in un caso viene ammessa, come eccezione, una certa soggettività di gruppi di fedeli, anche se privi della personalità: si riconosce loro la capacità di introdurre una causa di beatificazione o di canonizzazione, perché così è previsto esplicitamente dalla normativa canonica⁽³⁷⁾.

tanter admissa, revera haberi debet tamquam characteristicum personalitatis indicium; ea enim cuicumque personae morali sine ulla exceptione competit» (G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, cit., p. 461). Pur non negando esplicitamente la capacità *standi et agendi in iudicio* delle persone collettive, lo stretto collegamento con la personalità morale fa che si possa supporre che tale capacità sia esclusiva delle persone morali. Comunque, desta qualche perplessità che il Michiels colleghi così strettamente tale capacità alla persona morale non facendo riferimento alla capacità dei soggetti non personificati quando cita come precedente nel diritto antico la Decretale di Innocenzo III nella quale ad una *universitas scholarium* gli si riconosce la capacità di agire e di difendersi tramite un procuratore, senza che a quell'epoca si potesse parlare di persone morali: «Quia in causis, quae contra vos et pro vobis moventur, interdum vestra universitas ad agendum et respondendum commode interesse non potest, postulastis a nobis, ut procuratorem instituere super hoc vobis de nostra permissione liceret. Licet igitur de iure communi hoc facere valeatis, instituendi tamen Procuratorem super his auctoritate praesentium vobis concedimus facultatem» (*Quia in causis*, X.1.38.7).

⁽³⁶⁾ «Gesellschaften, Vereine (z.B. Kirchenbauvereine), welche nicht juristische Persönlichkeit besitzen, können nur als Streitgenossen auftreten» (E. EICHMANN, *Das Prozeßrecht des Codex Iuris Canonici*, Paderborn 1921, p. 92). In un altro manuale questo autore mette in evidenza le conseguenze della mancanza di personalità giuridica: «Von dem organisierten Personenverband mit eigener Rechtssubjektivität unterscheidet sich der gewöhnliche Verein. Rechte und Verbindlichkeiten des Vereins sind gemeinsame Rechte und Verbindlichkeiten der Vereinsmitglieder, der Verein ist als solcher nicht rechts-, vermögens-, erwerbs-, partei-, prozeß — und deliktsfähig. Der Verein kann sich auflösen und eine Aufteilung des Vermögens vornehmen. Im Prozeß treten die Vereinsmitglieder als aktive bzw. passive Streitgenossen auf usw.» (E. EICHMANN, *Kirchenrecht*, vol I, Paderborn, 1929, p. 98).

⁽³⁷⁾ «Als *legitimus coetus Christifidelium*, welcher nach c. 2003, § 1 zur Antragstellung behufs Eröffnung eines Beatifikations — oder Kanonisationsprozesses berechtigt ist, wird nicht bloß eine juristische Person des kirchlichen Rechts, z. B. ein Orden, zu verstehen sein, sondern jeder erlaubte Verein und jede Versammlung von Katholiken auch wenn der Verein oder die Versammlung keine juristische Persönlichkeit besitzen» (E. EICHMANN, *Das Prozeßrecht des Codex Iuris Canonici*, cit., p. 92, nota 2).

4. *La dottrina canonica successiva al CIC del 1983.*

Il testo del can. 113 § 2 potrebbe far sembrare che anche nel CIC del 1983 sono soltanto soggetti di diritti e obblighi le persone fisiche e quelle giuridiche. Tuttavia l'insieme del Codice mette in luce la presenza dei soggetti senza personalità⁽³⁸⁾. Si tratta secondo Lombardía di centri di attribuzioni di alcune situazioni giuridiche attive o passive, ai quali spetta una capacità giuridica. Fra questi centri, individua le associazioni private di fedeli. Svolgono in pratica la condizione di soggetto, pur non essendo riconosciute come persone giuridiche⁽³⁹⁾. Già durante i lavori della codificazione latina, Condorelli evidenziò che le associazioni prive di personalità erano veri soggetti⁽⁴⁰⁾. Questa realtà ha portato ad affermare riguardo alla distinzione fra enti riconosciuti come persona giuridica e gli enti che non hanno ricevuto tale qualifica che «per quanto in sé ricca di conseguenze giuridiche relevantissime, questa distinzione (...) va relativiz-

⁽³⁸⁾ Cfr. G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 110, il quale sottolinea il fatto che la norma del can. 113 § 2 non comporta una chiusura della soggettività.

⁽³⁹⁾ «La nozione di *persona giuridica*, tuttavia, non abbraccia la totalità delle ipotesi nelle quali collettività o patrimoni appaiono come soggetti di imputazione di diritti, doveri, legittimazioni, capacità; giacché gli ordinamenti giuridici presentano esempi di imputazioni di situazioni attive o passive ad entità alle quali non è stata attribuita formalmente la condizione di soggetti di diritto, mediante la qualificazione come persone giuridiche. In tali casi siamo in presenza di entità che, senza avere la qualifica generale di soggetti di diritto o di *persone giuridiche*, agiscono tuttavia come centri d'imputazione delle situazioni giuridiche particolari che l'ordinamento riconosce loro» (P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 182). Nel Codice, continua lo stesso autore, «è previsto un significativo esempio di soggetto senza personalità; l'attaccamento a vecchi schemi tecnici può aver indotto il legislatore a negare a tale ipotesi la condizione di soggetto; questa inevitabilmente tuttavia si darà nella pratica, per determinati effetti, anche se il soggetto non riuscirà ad ottenere il riconoscimento come persona giuridica (cfr. can. 310)» (*ibid.*, p. 189). Per i diritti dell'associazione riconosciuta priva di personalità giuridica, cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991, p. 85, nota 119.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello «Schema De Populo Dei»*, in *Il diritto ecclesiastico*, 91 (1980), I, p. 452. Per questo autore, «il diniego della personalità giuridica non comporta necessariamente diniego della soggettività, ma solo di quella particolare forma di soggettività che viene attribuita mediante l'*erectio* canonica agli enti che assumono (ed in quanto assumono) una determinata struttura ed una particolare organizzazione stabilite dalla legge» (*ibid.*, p. 453).

zata, ridimensionata e, soprattutto, riportata alle sue radici funzionali, distaccandosi da ogni "mistica della persona giuridica", che — superatissima ormai nella cultura giuridica secolare — alligna ancora in certe prospettive canonistiche, e in talune interpretazioni giurisprudenziali»⁽⁴¹⁾.

Il settore dottrinale più sensibile al fenomeno associativo ha cercato negli anni successivi alla promulgazione del codice di approfondire la natura e lo spessore giuridico di questi enti. Fra questi autori, la Punzi Nicolò ha sottolineato alcuni aspetti che sembrano fondamentali: a) tutti i soggetti associativi si caratterizzano sempre dalla «presenza di un gruppo umano, portatore, nella Chiesa, di interessi e di situazioni giuridiche»; e b) l'ordinamento realizza parimenti una considerazione speciale e globale del gruppo umano. In alcuni casi tale considerazione sintetica viene fatta tramite la personalità giuridica; in altri (le associazioni senza personalità) «questa considerazione sintetica è meno intensa e l'ordinamento lascia che il gruppo, centro di interessi e di attività, esprima la sua fondamentale unitarietà attraverso congegni e meccanismi giuridici più vari e articolati, meno immediatamente palesi ed efficaci»⁽⁴²⁾, il che non significa che il gruppo non sia un vero centro di imputazioni di situazioni giuridiche, un vero soggetto.

La condizione unitaria del gruppo umano si riflette anche sui beni dell'associazione priva di personalità⁽⁴³⁾. Il patrimonio ha necessariamente una certa unità che si manifesta anche nel rapporto di ogni socio con i beni associativi: nessuno come singolo è *dominus* di una parte di essi, ma ciascuno è *condominus* o *compossessor* del

(41) A.M. PUNZI NICOLÒ, *Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa*, cit., p. 498.

(42) *Ibid.*, p. 499-500.

(43) Navarro-Valls individua anche nelle associazioni di cui al can. 310 una certa soggettività. Tuttavia, seguendo quanto disposto in quel canone, tale soggettività svanisce perché «el patrimonio puramente asociativo sufrirá necesariamente *todas las vicisitudes* a que pueden verse sometidos los bienes de los socios. De aquí que si contraen obligaciones serán los socios los que respondan personalmente por su cumplimiento, salvo que los estatutos indiquen lo contrario» (R. NAVARRO-VALLS, *Las asociaciones sin personalidad en derecho canónico*, in *Das konsoziative Element in der Kirche, Akten des Vi. internationalen Kongresses für kanonisches Recht*, München, 14-19 september 1987, St. Ottilien 1989, p. 553. Il corsivo è nostro). La clausola finale che rinvia agli statuti potrebbe, comunque, essere una via per proteggere il patrimonio sociale e restituirgli almeno la condizione di patrimonio separato.

patrimonio dell'associazione. Perciò non sembra pienamente soddisfacente il ricorso alla figura del mandante per l'esercizio dei diritti o l'adempimento dei doveri, come se vi fosse un rapporto di mandato fra il gruppo e una persona fisica⁽⁴⁴⁾. Più logico sarebbe ipotizzare che tale rapporto sia quello tipico di rappresentanza del soggetto, come accade nel caso delle persone giuridiche (cfr. can. 118).

Queste caratteristiche comuni ad ogni realtà associativa nella Chiesa fanno sì che «la condizione giuridica delle associazioni non riconosciute va, per molti aspetti (non certo per tutti), parificata a quella delle associazioni personificate, e anche alle prime compete, come alle seconde, la qualità di soggetti di diritto distinti dalle persone dei membri»⁽⁴⁵⁾.

5. *La capacità processuale degli enti associativi privi di personalità.*

Da quanto precedentemente esposto, sembra che si possa dedurre che la questione della *capacitas agendi in iudicio* degli enti privi di personalità vada ricollegata alla loro soggettività sostanziale. In

(44) «Il can. 310, che disciplina, sommariamente, questo aspetto patrimoniale, ha un contenuto — a mio modo di vedere — piuttosto contraddittorio, almeno nel senso che oscilla tra il riconoscimento della insopprimibile unitarietà del gruppo (il *coniunctim* del cpv) e un certo irrigidimento concettuale sul punto della «non-personalità» dell'associazione (il riferimento ai fedeli associati, da considerarsi *uti singuli*). Credo che in ogni caso si debba riaffermare che l'assenza della personalità giuridica non costituisce ostacolo a che il gruppo, nel suo insieme, si colleghi con i beni dell'associazione (il fondo comune), si obblighi e risponda per mezzo di questo, li amministri e li utilizzi. Questo, a mio parere, significa l'avverbio «*coniunctim*» del can. 310. Nessun consociato, come singolo è *dominus* dei beni dell'associazione, ma solo *condominus* e *compossessor*, in quanto e fino a quando continui a farne parte. Il suo rapporto, dunque, non è con una frazione del patrimonio, come nel caso del proprietario di una quota *pro indiviso*, ma con la totalità dei beni nel suo complesso, poggiando sul presupposto di essere membro di un gruppo. Se questo è vero, allora non può non apparire stridente la seconda parte del canone, che indica i mezzi concreti («*per mandatarium seu procuratorem*») con cui si possono esercitare i diritti e adempiere le obbligazioni, riferibili all'associazione non personificata. La configurazione di un rapporto di mandato in senso tecnico presupporrebbe infatti l'individuazione di un soggetto mandante, mentre in questo caso — ponendo come centro di imputazione di diritti e obblighi il gruppo non personificato — sembra più esatto ipotizzare una persona fisica che funge da strumento di esteriorizzazione della volontà e dell'interesse del gruppo» (A.M. PUNZI NICOLÒ, *Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa*, cit., p. 504-505).

(45) *Ibid.*, p. 499.

ambito civilistico tale connessione è stata messa in evidenza da Satta: «Infatti la capacità giuridica non è determinata dal diritto processuale, ma dal sostanziale, il quale stabilisce chi siano i soggetti di diritto, come si acquisti la personalità giuridica, e in quali modi enti privi di personalità possano stare in giudizio (ad es. art. 36, 529, 2298, c.c.)»⁽⁴⁶⁾. Un'analisi attenta riconduce infatti la questione processuale all'esistenza ed alla identificazione del soggetto. Perciò lo stesso autore aggiunge a proposito delle associazioni non riconosciute del diritto civile italiano, «che il problema della capacità processuale si presenta spesso come un problema di identificazione dei soggetti nei cui confronti l'azione può e deve essere proposta (o, altrimenti, che possono proporla). Questo problema è anzi infinitamente più vasto di quanto le fattispecie degli art. 36 ss. c.c. non lascino supporre: ma è evidente che non è un problema di capacità processuale, ma se mai di legittimazione; quanto meno sotto l'aspetto della capacità processuale si nasconde un autentico problema di esistenza del soggetto, e quindi della sua legittimazione ad agire e ad essere convenuto in giudizio»⁽⁴⁷⁾.

Nella dottrina canonica si può desumere la consapevolezza del collegamento fra capacità *agendi in iudicio* e soggettività sostanziale, perché i canonisti che riconoscono l'esistenza di un soggetto nei gruppi non personificati, attribuiscono loro tale capacità⁽⁴⁸⁾ o, al-

⁽⁴⁶⁾ S. SATTA, v. *Capacità processuale civile*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 6, Milano 1960, p. 131.

⁽⁴⁷⁾ *Ibid.*, p. 133.

⁽⁴⁸⁾ Così Llobell attribuisce ad ogni soggetto titolare di un bene giuridicamente protetto nell'ordinamento, la *capacitas agendi in iudicio*: «Infatti, la giustizia sarà garantita soltanto quando ogni bene è protetto da qualsiasi danno ingiusto, recato da qualsiasi tipo di soggetto — non esclusi quindi i titolari della potestà ecclesiale — mediante possibilità di rivolgersi ad un organo indipendente rispetto al contraddittorio. Perciò, ed è necessario proteggere la sua operatività, il giudizio contenzioso-amministrativo. I titolari dei detti beni possono essere persone fisiche — battezzate o non battezzate (cf. can. 1476) — o *collettività personalizzate dall'ordinamento o anche non personificate stricto sensu*. Da questo punto di vista, ogni soggetto può essere parte — attore o convenuto — in un processo, personalmente o tramite i suoi legittimi rappresentanti (cf. art. 1478)» (J. LLOBELL, *Il patrocinio forense e la « concezione istituzionale » del processo canonico*, cit., p. 440-441). A tali enti attribuisce anche la *capacitas standi in iudicio*, che comporta la disponibilità sul bene oggetto del contraddittorio (manifestare la volontà di partecipare al processo, di rinunciare tramite la transazione o il compromesso). Tale capacità è esercitata tramite i rappresentanti delle persone giuridiche e delle collettività (cfr. art. 441).

meno, sono critici nei confronti della risposta autentica e delle citate risoluzioni della Segnatura Apostolica⁽⁴⁹⁾, perché ritengono che, oltre ad essere veri soggetti, sono anche portatori di interessi collettivi (ai quali le prime risoluzioni hanno chiuso la strada)⁽⁵⁰⁾. Il diritto alla difesa esige che tali soggetti possano chiedere la tutela dei loro diritti e dei loro interessi non soltanto come insieme di individui che agiscono in comune ma anche come soggetto unitario⁽⁵¹⁾.

⁽⁴⁹⁾ «Qui mi limito a ribadire che il riconoscimento in persona giuridica costituisce un indice troppo formale e restrittivo per essere preso a base della legittimazione ad utilizzare i rimedi di giustizia amministrativa. Vi è infatti una ricca realtà associativa — frutto di un diritto fondamentale dei fedeli — che rischia di restare gravemente pregiudicata nella sua capacità di farsi portatrice di esigenze ed interessi largamente avvertiti nella comunità dei fedeli e, come tali, meritevoli di essere ammessi ad usufruire delle forme di tutela previste dall'ordinamento» (P. MONETA, *La tutela dei diritti dei fedeli di fronte all'autorità amministrativa*, in *Fidelium iura*, 3 [1993], p. 300-301).

⁽⁵⁰⁾ «Tale legittimazione (a ricorrere in sede amministrativa) non viene, invece, ammessa per le associazioni non riconosciute e, più in generale, per gli enti non eretti formalmente in persona giuridica. Questa limitazione non è in verità espressamente prevista dal Codex, che stabilisce, sul piano sostanziale, una incapacità ad essere soggetti di obblighi e di diritti per le associazioni non costituite in persona giuridica (can. 310), senza per altro affrontare il problema di una eventuale capacità di queste associazioni di farsi portatrici di interessi di natura collettiva» (P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, cit., p. 56-57). Da parte sua Zuanazzi, pur sottolineando che si deve «prendere atto del disposto preclusivo della capacità processuale del *coetus fidelium* adottato nella risposta della Pontificia Commissione e, sulla base di questa, nei decreti della Segnatura Apostolica», evidenzia anche la necessità di aprire nuove vie per la difesa degli interessi collettivi: «Nell'assetto di giustizia amministrativa della Chiesa, tuttavia, si auspica l'estensione della legittimazione attiva anche a quegli enti o formazioni sociali privi di personalità giuridica che siano veramente rappresentativi delle istanze collettive e siano in grado, per la forza e l'efficacia della loro organizzazione, di promuovere con maggiore incisività le misure di controllo» (I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere «uti fidelis» per la tutela dei diritti comunitari*, cit., p. 426 e 450, rispettivamente). Sugli interessi collettivi, vid. anche A.M. PUNZI NICOLÒ, *Dinamiche interne proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa*, cit., p. 509-510, la quale ritiene tali interessi suscettibili di essere portati in giudizio in modo unitario, e J. LLOBELL, *Legito del contenzioso amministrativo*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 143-144.

⁽⁵¹⁾ Gangoiti ritiene che i fedeli in gruppo hanno la legittimazione attiva per di dere presso i tribunali ecclesiastici i loro diritti (cfr. B. GANGOITI, *De iure standi in iudicio amministrativo hierarchico et in Altera Sectione Signaturae Apostolicae laicorum parculum contra decretum episcopi, qui demolitionem parochialis ecclesiae decernit*, in *A. Ius* cum 65 [1988], p. 403-404). La sua argomentazione poggia sul fatto che il canon § 1 del CIC non distingue fra i fedeli singoli e associati: «Legislator dicit "christifideli ergo significat singuli et omnes, uti singuli vel in coetu"» (*ibid.*, p. 404). Navarro-V conoche che l'associazione priva di personalità può agire nel processo, ma, seguen

Comunque, secondo la citata risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC, un'associazione di fedeli priva di *recognitio statutorum* non sarebbe un soggetto abile a ricorrere come tale contro un decreto del Vescovo. Tuttavia ciò non sembra si adegui alla realtà sostanziale, in particolare nei casi in cui il ricorso viene inoltrato contro il decreto che nega proprio la *recognitio statutorum* ⁽⁵²⁾. Non sembra affatto che il ricorso sia stato l'occasione in cui sia nato il gruppo che impugna l'atto amministrativo. Si tratta piuttosto di un ricorso presentato dai fedeli che hanno costituito previamente una realtà di natura associativa ⁽⁵³⁾.

Che la condizione di soggetto possa essere attribuita unicamente a quelle associazioni che abbiano ottenuto la *recognitio statutorum* del can. 299 § 3 o anche a quelle che sono prive di tale requisito ⁽⁵⁴⁾, dipenderà soprattutto dal valore che si attribuisca al diritto di asso-

teralmente quanto disposto al can. 310, «no podrá ser parte en el proceso, sino que actuará representada colectivamente por un mandatario o procurador» (R. NAVARRO-VALLS, *Las asociaciones sin personalidad*, cit., p. 553).

⁽⁵²⁾ Nel suo commento alla risposta autentica Bonnet esprime alcuni rilievi critici nei confronti non della mancata capacità dell'associazione *qua talis* di interporre ricorso, ma dell'attribuzione di discrezionalità al giudice nel valutare il danno anche nel caso di diniego della *recognitio statutorum* (cfr. P.A. BONNET, *Responsa Pontificiae Commissionis*, cit., p. 268).

⁽⁵³⁾ Dato questo presupposto, coloro che presentano il ricorso non agiscono *uti singuli*, ma *uti universi*. Analizzando la posizione giuridica degli enti collettivi negli ordinamenti civili si è messo in evidenza che «di una capacità giuridica e di una capacità di agire può parlarsi anche a proposito di questi enti collettivi: capacità giuridica nel senso che l'ente può essere soggetto di diritti, nei limiti in cui questi possono essere imputati ad un gruppo e con riferimento, mancando una organizzazione autonoma come nelle persone giuridiche, sempre ai singoli componenti che vengono protetti, non in riguardo al loro interesse personale, ma riguardo all'interesse collettivo e del gruppo; capacità di agire nel senso di possibilità di compiere atti giuridici, nei limiti dati dalla natura del gruppo, e attraverso l'attività di rappresentanti o mandatari dei componenti *uti universi*» (G. TAMBURRINO, v. *Capacità III. Diritto internazionale privato e processuale*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma 1988, p. 4). Perciò il riferimento della risposta autentica ai fedeli *uti singuli* che agiscono *coiunctim*, sembra poco coerente con il diritto di associazione dei fedeli.

⁽⁵⁴⁾ Oltre a queste associazioni, la questione interessa anche altre realtà operanti nella Chiesa: i «comitati, figura non prevista dal *codex*, ma ben esistente nell'esperienza concreta, che si potrebbero identificare mediante la caratteristica di non porsi come — potenzialmente — perpetui e neppure durevoli, ma di prefiggersi uno scopo, esaurito il quale, l'ente stesso non ha più ragion d'essere» (A.M. PUNZI NICOLÒ, *Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa*, cit., p. 501).

ciazione riconosciuto al can. 215 e di conseguenza al patto associativo stabilito fra i membri. Per alcuni autori l'associazione non esisterebbe, nemmeno di fatto, finché non vi sia la *recognitio*: « ante recognitionem, consociatio nec de facto in Populo Dei exstat, sed tantum habentur singuli christideles »⁽⁵⁵⁾. Se ciò fosse vero, occorrerebbe chiedersi allora quale sia l'efficacia giuridica dell'atto costitutivo dell'associazione (can. 299 § 1). Per altri, invece, la *recognitio statutorum* è un mezzo adoperato dall'autorità per riconoscere qualcosa già esistente non soltanto sociologicamente, ma anche giuridicamente. Perciò la mancanza di *recognitio statutorum* non comporta automaticamente l'inesistenza di un nuovo soggetto⁽⁵⁶⁾. Anzi, se non si vuole svuotare di contenuto il diritto dei fedeli di costituire liberamente associazioni, bisogna riconoscere effetti giuridici all'atto costitutivo, e quindi, individuare nell'associazione un soggetto, che potrebbe avere diritto alla *recognitio statutorum*.

6. Possibili soluzioni.

Da una prospettiva sostanziale del fenomeno associativo nella Chiesa, la risposta autentica non offrirebbe una soluzione soddisfacente, e quindi la questione resterebbe aperta per riconoscere che i soggetti privi di personalità hanno *capacitas agendi in iudicio*⁽⁵⁷⁾. Tale capacità dovrebbe riguardare logicamente quei diritti, facoltà,

⁽⁵⁵⁾ P.A. BONNET, *Responsa Pontificiae Commissionis*, cit., p. 268.

⁽⁵⁶⁾ « Le associazioni private esistono, prima di essere riconosciute, in virtù dell'esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto, proclamato e sancito dal Codice (can. 215, 299 § 1). Perciò, queste associazioni di fedeli agiscono fin dall'inizio come associazioni nella Chiesa, ossia come enti in sintonia con i suoi fini e che rispettano i necessari vincoli di comunione » (L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., p. 77-78, e dottrina ivi citata). Per una visione più completa della questione vid. *ibid.*, p. 70-84.

⁽⁵⁷⁾ Applicando la norma secondo cui le leggi che restringono l'esercizio dei diritti sono sottoposte a interpretazione stretta (cfr. can. 18), si potrebbe pensare che la risposta fa riferimento al ricorso gerarchico contro un decreto del Vescovo e quindi sarebbe applicabile unicamente alla capacità *agendi* nel processo contenzioso-amministrativo (in quanto collegato con il ricorso gerarchico), lasciando intatta la capacità processuale nel processo giudiziario. Tuttavia, ciò, oltre ad essere una soluzione parziale troppo formale e positivista, non rientrerebbe nella logica della *capacitas agendi* dei soggetti nell'ordinamento canonico, in quanto riconoscerebbe la capacità in un ambito processuale (processo ordinario) e la negherebbe in un altro (processo contenzioso-amministrativo).

interessi e doveri che siano propri del soggetto in questione. Ammettere questa possibilità sarebbe certamente più corrispondente alla realtà giuridica e non dovrebbe destare perplessità poiché un cambiamento analogo si è avverato in tempi recenti riguardo alle persone fisiche⁽⁵⁸⁾, e perché tale possibilità è stata accolta dalla giurisprudenza pre codiciale e dalla dottrina successiva al CIC del 1917, affinché gli enti senza personalità canonica potessero agire in giudizio.

Comunque, la risposta autentica non precluderebbe altre soluzioni. Dato che nei commenti successivi alla risposta è stato giustamente messo in rilievo che da essa non risulta chiaro se i gruppi che hanno ricevuto la *recognitio* di cui al can. 299 § 3 sono in possesso della capacità processuale⁽⁵⁹⁾, una prima soluzione sarebbe quella di interpretarla nel senso che le associazioni che abbiano ottenuto la *recognitio statutorum* possiedono la capacità processuale come *associazione*, come soggetto di diritto, senza dover ricorrere alla costituzione del litisconsorzio, poiché l'associazione agisce già tramite il mandatario o il procuratore (cfr. can. 310), e non di rado il mandatario è il suo legittimo rappresentante.

Per quanto riguarda invece *le aggregazioni non riconosciute*, si potrebbe auspicare che, come suggerito da Llobell, tale *recognitio* possa essere anche portata a termine dal giudice, prima di iniziarsi una causa⁽⁶⁰⁾. Il giudice sarebbe chiamato ad accertare caso per caso sia l'ecclesialità dell'ente che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento in via amministrativa, sia la presenza di un interesse sufficiente, sia, infine, un'adequata capacità processuale.

Un'altra soluzione possibile, proposta già da Lombardía nel 1968⁽⁶¹⁾, sarebbe quella di riconoscere effetti processuali alla perso-

⁽⁵⁸⁾ Cfr. nota 2. Benché si discute in dottrina sulla personalità giuridica dei dicasteri della Curia romana, è pacificamente ammesso che tali enti pubblici possono essere parte convenuta nel contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 3 [1991], p. 81 ss).

⁽⁵⁹⁾ Cfr. nota 9.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. J. LLOBELL, *Associazioni non riconosciute e funzione giudiziaria*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des Vi. internationalen Kongresses für kanonisches Recht*, cit., p. 352-353. Il ruolo del mandatario o procuratore del gruppo non riconosciuto sarebbe percepito dal giudice come eccedente la mera rappresentazione processuale, superando i rigidi schemi del semplice litisconsorzio (cfr. *ibid.*, p. 353).

⁽⁶¹⁾ Dopo aver messo in evidenza i limiti della normativa del Codice del 1917 e il significato della proclamazione conciliare del diritto di associazione dei laici, Lombardía

nalità giuridica civile di enti associativi *creati da fedeli*, con finalità di *natura tanto ecclesiale come temporale*. In ultima analisi si tratterebbe di persone giuridiche civili che diventerebbero parti nei processi canonici ⁽⁶²⁾. Comunque, ciò non significa che ogni ente civile avrebbe automaticamente la capacità processuale canonica; il riconoscimento ad effetti processuali della personalità civile dovrebbe essere preceduto da un accertamento, fatto dal giudice, della presenza di un *rapporto* che ricolleggi l'ente all'ordinamento canonico e che stia alla base della causa concreta. In alcuni casi l'elemento che colloca la persona giuridica civile nell'ambito del diritto della Chiesa potrà essere ad es. una relazione giuridica contrattuale con un ente canonico ⁽⁶³⁾ o un diritto reale su un bene sacro; in altri casi, tale ele-

prevedeva che «la acción libre y responsable de los fieles dará lugar a entidades que sin constituir elementos integrantes de la organización oficial de la Iglesia, institucionalizarán recursos personales y patrimoniales en orden a la consecución de fines eclesiales». Dinanzi a ciò egli si chiedeva quale sarebbe stato il modo più giusto di regolare giuridicamente questi enti. La sua risposta, nella quale echeggia la libertà e la responsabilità dei fedeli nella Chiesa e nel mondo è la seguente: «Ante todo (...) lo más lógico es que se acojan al Derecho secular del país, ya que *se trata de entidades civiles*». Ma, non trattandosi di semplici enti civili alieni all'ordinamento canonico, ma di enti con uno spessore ecclesiale, il canonista spagnolo aggiunge: «su existencia con un proyecto de actividad verdaderamente eclesial, plantea problemas de Derecho Canónico, tales como la conexión con la autoridad eclesiástica, su autonomía, etc. El más adecuado tratamiento de estas realidades es: un reconocimiento por parte del ordenamiento de la Iglesia de su personalidad civil, que les permita actuar por medio de representantes ante los órganos administrativos y judiciales de la Iglesia» (P. LOMBARDIA, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto (Contribución a la teoría de la persona moral en el ordenamiento de la Iglesia)*, cit., p. 178-179).

⁽⁶²⁾ La *capacitas agendi in iudicio* delle persone giuridiche civili non è stata esclusa dalla dottrina ed è pienamente ammissibile quando l'ente civile entra in rapporto con l'ordinamento canonico, pur non avendo la persona giuridica civile finalità di natura ecclesiale. Ciò accade ad es. con i contratti fra enti civili e persone giuridiche canoniche. Qualora sorgesse una controversia sul contratto, l'ente civile potrebbe esigere che la giurisdizione competente a giudicarla sia quella ecclesiastica. Non sembra che si possa opporre la mancata personalità canonica dell'ente attore, perché privo di personalità giuridica canonica, e nemmeno che il tribunale si possa dichiarare incompetente perché debba applicare la legge civile sui contratti, poiché a questa rinvia l'ordinamento canonico (cfr. can. 1290).

⁽⁶³⁾ Data la natura giuridica tanto canonica come civile di tali contratti, il giudice competente per conoscerne le controversie sarà quello ecclesiastico o quello civile, dipendendo dalla giurisdizione alla quale si rivolge l'attore. Un caso paradigmatico è quello dell'inadempimento di un contratto di traduzione fra una fedele e una editrice dipendente da una congregazione religiosa. Alla parte attrice fu consigliato di portare la causa ai tribunali civili, ma lei insistette perché il litigio fosse deciso da un tribunale ecclesia-

mento sarà la dimensione ecclesiale delle finalità dell'ente civile o delle sue attività⁽⁶⁴⁾. Se non vi è tale collegamento specifico con l'ordinamento canonico, non potrà essere ammessa la persona civile come parte in un processo canonico.

Se la giurisprudenza canonica ammettesse questa ultima via sarebbe più rispettosa della realtà sostanziale⁽⁶⁵⁾, e si ricollegerebbe alla giurisprudenza del periodo classico del diritto canonico, la quale seppe trovare vie per una migliore trattazione anche processuale di quelle *universitates rerum et personarum*, che oggi sarebbero realtà giuridiche qualificate come soggetti senza personalità.

LUIS NAVARRO

sico. « Actrix, expresse declarans se velle "que les responsabilités soient fixées par les autorités ecclésiastiques" », dopo un lungo tempo ottenne che la causa fosse giudicata dalla Rota Romana (cfr. ROTA ROMANA, *Romana, Iurium (creditum et damnorum)*, coram Palestro, 15 giugno 1988, in *Ius Ecclesiae*, 1 [1989], p. 589). Su questa causa annota Llobell: « ci sembra che il torto più grave della decisione del tribunale diocesano di Bruges consista (...) nel consigliare all'attrice di rivolgersi ai tribunali civili. E la gravità di questo consiglio non scaturisce soltanto dalla violazione del privilegio del foro (can. 120 § 1), ma anche dal rifiuto di giudicare su controversie patrimoniali che appartengono, anche se non esclusivamente, alla giurisdizione canonica, benché la legge applicabile sia quella del luogo dove si è stipulato il contratto (can. 1529 del CIC 1917, e can. 1290 del CIC 1983). A proposito dell'intreccio tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile, ci sembra interessante mettere in risalto la rinuncia all'azione "in qualibet iurisdictione", fatta dalla parte attrice attraverso il suo patrono (cfr. decreto c. Palestro del 26 novembre 1988) » (J. LLOBELL, *Aspetti del diritto alla difesa, il risarcimento dei danni e altre questioni giurisdizionali in alcune recenti decisioni rotali*, cit., p. 596-597).

⁽⁶⁴⁾ Cfr. P. LOMBARDÍA, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto*, cit., p. 179, nota 32.

⁽⁶⁵⁾ Benché la giurisprudenza della Segnatura Apostolica sulla capacità dei gruppi e comitati per la tutela degli interessi comuni mantenga immutato quanto deciso nelle prime risoluzioni (« Si constata innanzitutto come nei successivi provvedimenti non venga più posta in discussione e si consideri invece acquisita in modo definitivo la conclusione circa l'incapacità processuale dei *coetus fidelium* »: I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere « uti fidelis » per la tutela dei diritti comunitari*, cit., p. 427), si è verificata un'evoluzione nei confronti del fedele come titolare di interessi di natura collettiva. Superando i limiti delle due prime risoluzioni della Segnatura in seguito alla risposta autentica, sono stati ammessi alcuni ricorsi presentati da alcuni componenti della comunità parrocchiale nei confronti di decreti di soppressione della parrocchia da parte del Vescovo: vid. le due sentenze della Sectio Altera della Segnatura Apostolica (prot. n. 21883/90 CA [*Suppressionis paroeciae*], del 16 gennaio 1993 e prot. n. 22036/90 CA [*Suppressionis paroeciae*]), del 20 giugno 1992, presentate ed analizzate da I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere « uti fidelis » per la tutela dei diritti comunitari*, cit., p. 430-433.

